


IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Franco Angeli Editore - V.le Monza 106 - Milano

n. 11 - novembre 1976



Requiem per le "Anstalten" e i "Paradisi fiscali" ?

L'A. riprende in queste righe un argomento già trattato su questa rivista (ott. 1973 e nov. 1974), per verificare l'evoluzione del fenomeno alla luce delle innovazioni fiscali, civilistiche e valutarie intervenute / di FRANCO PONTANI

Riprendiamo un argomento che abbiamo già avuto modo di trattare sulle pagine di questa rivista e precisamente sul n. 10 dell'ottobre 1973 al titolo «Triangolazioni e paradisi fiscali: l'Anstalt del Liechtenstein e la Riforma Tributaria» e sul n. 11 del novembre 1974 al titolo «Triangolazioni e paradisi fiscali: un anno dopo», per verificare l'evoluzione del fenomeno alla luce delle innovazioni fiscali, civilistiche e valutarie intervenute. Infatti sentenze, interpretazioni e la recente legge «159» sembrano concordare per una evoluzione verso l'estinzione dei «Paradisi Fiscali» in genere e delle Anstalten in particolare.

Sentenze e interpretazioni «Civilistiche»

Se già dal 1972 si reputava illegittima la partecipazione di una società di capitali ad una società di persone e a Milano non si riusciva più a costituire una Sas con società svizzera accomandante e socio d'opera italiano,¹ con la sentenza del 24 aprile 1975 della Corte d'Appello di Venezia le Anstalten del Liechtenstein ricevevano un duro colpo alla loro esistenza nella pratica societaria del nostro Paese, in quanto con detta sentenza si privava l'Anstalt di qualsiasi legittimità nel nostro ordinamento giuridico perché «avendo struttura tipica di patrimonio separato, destinato all'esercizio dell'impresa, risulta in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento, tra i quali quello della illimitata responsabilità dell'imprenditore individuale o della limitata responsabilità dei soci di una società di capitali la cui base corporativa sia plurima».^{2,3}

La caratteristica dell'Anstalt è infatti quella di essere una «fondazione» a certificato unico al portatore e che non trova riscontro in alcun ordinamento giuridico Europeo.⁴

¹ Cfr. «Sole 24 Ore» 10.8.1976, Giorgio Moro Visconti «Indirizzi della Magistratura sulla Disciplina Societaria».

² Cfr. anche il commento di T.H.R. vol. 2 n. 8 agosto 1975, anticipato al vol. 1 n. 8 del dicembre 1974 al titolo «Anstalt Analysed».

³ G.M. Visconti, cit.

⁴ Cfr. quanto da noi esposto su queste pagine al n. 10 dell'ottobre 1973.

Se l'ente in questione quindi non viene più accettato come «socio», non può stare in giudizio e cioè risulta privo di diritto, appare incontestabile un suo sempre minor utilizzo nel campo dei «Paradisi fiscali» anche alla luce delle sanzioni civili e penali emergenti dall'applicazione della «evoluenda» legge 30.4.1976 n. 159 di conversione del D.L. 4 marzo 1976 n. 31 recante «Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie».

La legge «159»

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legge in oggetto le Anstalten non sono evidentemente sole nel campo delle intestazioni «fiduciarie» di beni ed attività, pur tuttavia, essendo state le più «attaccate» in senso civilistico e forse le più notoriamente «sfruttate» a fini fiscali, sono le più esposte ad accertamento per l'applicazione dei rigori della legge 159.

Recita l'art. 2: «Chiunque, alla data di entrata in vigore della presente legge possiede all'estero disponibilità o attività (di qualsiasi genere senza la autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria...) è tenuto entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge a farne dichiarazione all'Ufficio Italiano dei Cambi (la procedura è dettata dalla Circ. 7.6.1976 n. A 335 dell'Ufficio Italiano dei Cambi) ed entro i tre mesi successivi alla dichiarazione a far rientrare i capitali».

E' sicuramente applicabile la norma in questione alle Anstalten, alle società delle Bahamas, Portorico, ecc.?

Giuseppe Piazza ha esaminato in alcuni suoi articoli ne «Il Sole 24 Ore» alcune problematiche connesse alle «intestazioni fiduciarie»,⁵ Renzo Bianchi ha parlato delle «zone d'ombra» della legge 159;⁶ tutti sono perplessi.

Gli emendamenti in corso, dopo il «primo» slittamento dei termini di dichiarazione e rientro dei capitali⁷ non rendono di fatto, a nostro avviso, operativa la norma.

Si parla di soggetti residenti «che posseggono all'estero».

⁵ Cfr. 7/7-8/9 e 10/9 sugli aspetti del rientro dei capitali.

⁶ Cfr. «Il Sole 24 Ore», 18/9.

⁷ Cfr. DL. 10.8.1976 n. 543 che ha portato al 19.11.76 la decorrenza del termine per la «dichiarazione».

Ma qual è la prova immancabile del fatto?

Quando il residente ha commesso la violazione valutaria in un tempo ante legge 159 ed in cui l'infrazione era punibile essenzialmente con sanzioni pecuniarie, in genere ha posto in atto una regolare transazione valida valutariamente o con una cessione tramite Ufficio Italiano dei Cambi di quote di società ed il cui prezzo veniva giudicato dal Comitato degli agenti di Cambio o con un regolare investimento dall'estero per acquisire in Italia quote di società o beni.

L'infrazione originariamente commessa è stata di aver illegalmente trasferito all'estero, in anticipo a qualsiasi delle operazioni sopra descritte, i fondi per renderle possibili.

Successivamente, ovviamente si sono indirettamente commesse altre violazioni «legalizzate» come trasferimenti di utili, di interessi, di affitti, ecc.

Il problema fondamentale a nostro avviso sta quindi nell'identificare chi sia il reale possessore degli enti stranieri (leggi titoli al portatore delle società estere) e ciò può avvenire essenzialmente nel caso in cui vi sia accesso alle banche estere, ai dossier fiduciari su cui sono indicate le procure rilasciate agli amministratori di dette società, o agli studi professionali presso i quali sono amministrate tali «attività».

E' possibile ciò? E il segreto bancario e professionale?

E comunque se fosse possibile cosa accadrebbe tra il momento «giuridico» di possibilità e l'attuazione pratica di tale possibilità?

E poi quante volte è stato il residente italiano e non un cittadino francese, inglese, americano a porre in atto il sistema di intestazione fiduciaria?

A queste considerazioni possiamo aggiungere che la norma è ancora una volta non equa se pensiamo alla fuori uscita di capitali tramite le cosiddette «società filtro».⁸ Tratta infatti in modo diverso le Holding dalle società commerciali costituite in forme di «Paradiso Fiscale» e che forse di capitali ne hanno «movimentati» di più!

Il vero punto risolutivo sarebbe forse stato, in una autentica lotta all'evasione fiscale e alla frode valutaria, impedire l'esistenza futura di tali rapporti, inventariare gli enti esistenti e rendere tassabili con l'aliquota del 100% gli utili conseguiti in Italia. Ciò avrebbe portato «forse» a rapidi smobilizzi dei capitali posseduti dalle varie Anstalten, Bahamas, ecc.

⁸ Cfr. quanto scrivevamo sul n. 11 del novembre '74 di questa rivista.

Le trasformazioni di salvataggio

Se le Anstalten sono diventate comunque pericolose e foriere di future tempeste, si possono sempre trasformare in A. G. (sempre del Liechtenstein).⁹

La procedura è fattibile e sussiste solo il passaggio dalla «tassa fissa» alla più costosa percentuale del 3% sul risultato.

Ancora una «trasformazione di salvataggio» potrebbe essere la negoziazione delle partecipazioni a «normali» società estere direttamente all'estero.

Queste ed altre forme di salvataggio porterebbero tuttavia ad una progressiva estinzione (almeno per i rapporti con l'Italia) delle Anstalten e forse di tutte quelle società in esenzione o quasi esenzione fiscale oggi presenti nei rapporti commerciali e finanziari «italiani».

Conclusioni

Le trombe del Giudizio stanno suonando forse per gli enti di cui parliamo? O forse reciteremo solo le preghiere su queste strutture tanto chiacchierate?

E' certo che l'ultimo provvedimento di incremento della «cedolare secca» dal 30% al 50% rende meno penalizzati gli utili «inviati» all'estero, più penalizzati quelli che rimangono in Italia; e se al 30% poteva esserci una certa equivalenza al 50% è un fatto da ponderare. Se il reddito conseguito è oggi passato al 39,20% in media, il reddito distribuito con cedolare secca al 50% verrebbe a pagare complessivamente un'imposta del 69,60% rendendo disponibile solo il 30,40% (v. fig. 1).

Fig. 1

Reddito	100,00	100,00	100,00
Irpeg+Ilor	39,20	39,20	39,20
Reddito netto	60,80	60,80	60,80
Cedolare secca 30%	18,24	Ced. sec- ca 50% 30,40	Ced. di acc. 10% 6,08
R.N. Distr. Incidenza	42,56 57,44%	30,40 69,70	54,72 a seconda del reddito globale del soggetto persona fisica

Questo ragionamento e non altri induce a porci la domanda che abbiamo formulato a titolo di questo scritto.

⁹ Cfr. in T.H.R. giugno 1974 vol. 1, n. 2 «Liechtenstein: the Anstalt transformed» di Armo Scalit e ancora in T.H.R. marzo 1975 vol. 2, n. 3 «Utilising a Linchtenstein AG».